



ASSOCIAZIONE PUBBLICA CLERICALE
OBLATI, FIGLI DELLA MADONNA DEL DIVINO AMORE
ROMA



Associazione Pubblica Clericale
Oblati, Figli della Madonna del Divino Amore
Il Presidente

PRESENTAZIONE

*"Quando sarò morto, sarà presto, sarà tardi, sarà quando il Signore vorrà, il povero cuore del vostro Padre lo avrete da queste poche parole che vi ho potuto dire e che riunirò, se lui me ne darà il tempo in questa vita, altrimenti le riunirete voi dopo fa mia morte.
Esse vi daranno la possibilità di avere la linea diretta circa il vostro comportamento, i vostri sentimenti, le vostre norme, le vostre regole per andare avanti sempre meglio e con maggiore perfezione nelle Opere della Madonna del Divino Amore che il Signore ci ha affidato con tanta sua grazia e con tanta sua misericordia."*

(il Padre nella meditazione del 10.11.1953)

Cari fratelli,

accogliamo come "dono" fatto alla nostra Comunità i testi ufficiali delle norme che regolano la vita della Associazione pubblica clericale degli "Oblati Figli della Madonna del Divino Amore" e del "Seminario della Madonna del Divino Amore". Siamo tutti consapevoli del fatto che le norme sono uno strumento privilegiato per fare la volontà di Dio, ma che possono rischiare di diventare "lettera morta" se non sono accolte e vissute con spirito di fede e di condivisione; messe in pratica con coraggio ed entusiasmo, possono aiutarci a deporre l'uomo vecchio e rinnovarci nello spirito rivestendo l'uomo nuovo (cfr. Ef 4,22). A ciascuno di noi, è affidata la responsabilità di fare diventare la legge "parola vivente", a imitazione di Maria nostra Madre, che generò al mondo il Salvatore.

Roma, Natale del Signore 2001

Ave Maria!

don Fernando



Prot. 320/01
Roma, 19 marzo 2001

Carissimo don Fernando,

ho ricevuto la delibera di revisione dello statuto formulato dall'Assemblea Generale degli Oblati "Figli della Madonna del Divino Amore", inviatami in data 26 gennaio scorso per l'approvazione.

Ho letto attentamente il nuovo testo, comparandolo con quello attuale, e in questo tempo ho riflettuto bene sul contenuto delle modifiche.

Posso dire che apprezzo molto la cura con cui è stato preparato il lavoro di redazione ed il riordino complessivo degli articoli. Condivido la necessità di apportare le modifiche dovute alla natura di associazione pubblica clericale, sia quelle terminologiche (Presidente anziché Superiore) sia quelle sostanziali (come la presenza di un Consiglio direttivo con voto deliberante).

Non ritengo invece conveniente la modifica proposta all'art. 4, che comporta la previsione di incardinazione dei sodali in diverse diocesi e le altre modifiche conseguenti.

L'appunto allegato in data 2 marzo consente di vedere in modo analitico su quali punti si possa approvare la modifica proposta e su quali sia preferibile restare allo statuto attuale.

Sulla base del mio appunto ho fatto iscrivere il testo definitivo dello statuto, che ho approvato in data odierna e che invio con la presente lettera all'Associazione.

A tutti gli Oblati desidero far giungere la mia benedizione e il mio augurio per la festa dell'Annunciazione del Signore.

Camillo Cardinal Ruini

Rev. Don Fernando AL TIERI
Presidente degli Oblati
"Figli della Madonna del Divino Amore"
via Ardeatina km.12
00134 R O M A



STATUTO
della ASSOCIAZIONE PUBBLICA CLERICALE
OBLATI
FIGLI DELLA
MADONNA DEL DIVINO AMORE
ROMA

Indice

<i>Cap. I:</i>	Fini	pag. 5
<i>Cap. II:</i>	Spiritualità	pag. 6
<i>Cap. III:</i>	Oblazione	pag. 9
<i>Cap. IV:</i>	Formazione	pag.11
<i>Cap. V:</i>	Governo	pag.12
<i>Cap. VI:</i>	Assemblea generale	pag.13
<i>Cap. VII:</i>	Consiglio direttivo	pag. 14
<i>Cap. VIII:</i>	Apostolato degli oblati	pag.16
<i>Cap. IX:</i>	Amministrazione dei beni	pag. 17
<i>Cap. X:</i>	Disposizioni generali	pag. 18



Capitolo I

Fini

1. Gli Oblati "Figli della Madonna del Divino Amore" sono un'Associazione Pubblica Clericale di diritto diocesano, fondata dal Servo di Dio, don Umberto Terenzi, primo rettore e parroco del Santuario della Madonna del Divino Amore in Roma.

L'Associazione è stata canonicamente eretta in persona giuridica il 25 marzo 1962 nella Diocesi di Fabriano e trasferita nella Diocesi di Roma, previo assenso del vescovo di Fabriano, con decreto del Cardinale Vicario Ugo Poletti in data 25 marzo 1975 n.389.

2. L'Associazione degli Oblati "Figli della Madonna del Divino Amore" è costituita a norma dei can. 298 §1, 301 §1 e 3, can. 302 e 312 §1 n. 03, ed è persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico. Essa ha sede in Roma, presso il Santuario della Madonna del Divino Amore che è parrocchia della Diocesi di Roma.

3. Il fine generale dell'Associazione è di aiutare i suoi membri a raggiungere la perfetta carità attraverso le promesse di castità, povertà, obbedienza ed amore alla Madonna.

4. Il fine speciale dell'Associazione è di mettere, a disposizione della Diocesi di Roma, per il ministero pastorale, sacerdoti debitamente preparati ed infiammati di amore alla Madonna che vivano con piena dedizione il vincolo di incardinazione a servizio della Diocesi. Essa esprime il carisma missionario della Chiesa particolare di Roma mettendo i sacerdoti a disposizione anche di altre diocesi, alle condizioni previste dal can. 271.

5. L'Associazione è clericale, cioè retta da chierici; tuttavia potranno essere membri dell'Associazione stessa, uomini laici che condividano in tutto il carisma prettamente mariano e missionario e si dedichino alle opere di apostolato dell'Associazione stessa.



Capitolo II

Spiritualità

6. La spiritualità e la carità pastorale degli Oblati scaturiscono soprattutto dall'ascolto della Parola di Dio e dalla vita sacramentale.
7. Gli Oblati si impegnano a vivere una intensa spiritualità mariana, attraverso la promessa di amore alla Madonna. Avranno una speciale cura nel vivere la preghiera e nel promuovere l'apostolato mariano, attraverso lo studio della mariologia e la promozione della pietà popolare mariana.
8. Lo spirito mariano favorisce gli Oblati nella perseveranza e fedeltà alla propria vocazione. Per questo essi si impegnano ad evidenziare il posto singolare e centrale che ha nella storia della salvezza la Vergine Maria, Madre e modello della Chiesa, Vergine in ascolto, Vergine offerente, Vergine in preghiera, che primeggia tra gli umili e i poveri del Signore (cfr. LG 55 e MC 17-20), sposa e capolavoro dello Spirito Santo.
9. La preghiera è elemento fondamentale della vita personale e comunitaria di ogni membro dell'associazione, che si impegna a vivere quotidianamente l'Eucaristia, la Liturgia delle Ore ed il Rosario, cercando opportunamente di dedicare un tempo alla meditazione ed alla adorazione eucaristica.
10. Gli Oblati Figli della Madonna del Divino Amore secondo il carisma del loro Fondatore, si dedicano all'apostolato con quella particolare dedizione per cui "come lance spezzate" sono disposti a rispondere ai cenni dei vescovi pur di servire la Chiesa ovunque sia opportuno.
11. I sacerdoti Oblati che hanno come loro specifica caratteristica la disponibilità, si mettono completamente al servizio dei vescovi, rispondendo alle loro particolari esigenze.
12. Gli Oblati sono aperti a qualsiasi servizio, in una condizione itinerante, senza legami stabili ad uffici o luoghi, senza riserve e senza ricerche di cariche, in un regime sobrio di vita, una fraterna comunione di beni ed in una opportuna forma di vita comune.



13. Secondo lo spirito del fondatore, la disponibilità viene espressa con le parole: "tutto, sempre, subito, volentieri" intese a realizzare quanto dispongono i superiori.

14. L'Associazione, per volontà del suo Fondatore, è animata dal grande anelito missionario di portare il Divino Amore "usque ad extremum finis terrae".

15. Gli Oblati assumono uno stile di vita fraterna, per creare vincoli di effettiva comunione di cuore e di spirito. La forma comunitaria di vita e di ministero si radica nel sacramento del Battesimo e, per i chierici, anche nel sacramento dell'Ordine, attuando ed esprimendo la fraternità sacramentale nelle forme concrete possibili e più adatte (cfr. LG 41).

16. Gli Oblati promuovono tra di loro una comunione di vita animata dallo Spirito Santo, sperimentando la gioia piena che deriva dalla comunione con Cristo. Questo, per realizzare l'unità voluta da Lui affinché il mondo creda (Gv 17,21).

17. Gli Oblati curano particolarmente:

- a. la preghiera quotidiana in comune.
- b. la periodica revisione di vita ed il dialogo come impegno di mutua comunicazione di mente e di cuore in atteggiamento di vicendevole e cordiale rispetto e fiducia.
- c. la promozione dei singoli e della comunità, attraverso un'armonica integrazione tra i carismi e le esigenze personali e comunitarie in autentico e reciproco spirito di servizio

18. L'Associazione avrà cura di promuovere la formazione permanente al carisma e particolari momenti di vita fraterna.

19. Gli Oblati si dimostrano esemplari nell'osservare le norme della Chiesa specie in materia liturgica e pastorale. Professano piena adesione agli insegnamenti del Romano Pontefice e dei Vescovi.

20. Gli Oblati sacerdoti, in quanto membri del clero diocesano sono uniti in special modo agli altri sacerdoti della diocesi, nel mutuo aiuto spirituale e materiale, personale e pastorale, in spirito di servizio, come Maria. Partecipano attivamente agli incontri diocesani.



21. Gli Oblati offrono piena disponibilità di collaborazione con le suore "Figlie della Madonna del Divino Amore", condividendo lo stesso spirito e lo stesso ideale mariano, nel ricordo e nella imitazione del comune Fondatore don Umberto Terenzi.



Capitolo III

Oblazione

22. L'Oblazione è il vincolo di appartenenza all'Associazione, e consiste nella promessa personale e pubblica di povertà, castità, obbedienza ed amore alla Madonna, viene emessa o rinnovata per un anno nel giorno della solennità dell'Annunciazione del Signore o in altro giorno da stabilirsi dal Presidente dell'Associazione per tutti o per alcuni Oblati.

23. La formula per emettere l'Oblazione è la seguente:

Davanti a Dio e alla Chiesa, sotto il materno sguardo della Madonna del Divino Amore, nello spirito del Padre don Umberto Terenzi, prometto di vivere la povertà, la castità, l'obbedienza e l'amore alla Madonna.

Lo Spirito Santo mi aiuti ad essere fedele alle promesse.

24. Gli Oblati emettono la loro oblazione pubblicamente davanti al Cardinale Vicario o ad un suo delegato, o, qualora ne fossero impediti, nel modo indicato dal Presidente.

25. Possono far parte dell'Associazione uomini di maggiore età che abbiano i seguenti requisiti:

a) godere di buona fama presso la comunità ecclesiale di appartenenza e non avere vincoli impedienti materialmente e moralmente l'assunzione degli oneri derivanti dalla promessa di Oblazione.

b) avere trascorso un periodo di tempo non inferiore ad un anno in una comunità degli Oblati ed essere presentati da un Oblato che garantisca della idoneità del soggetto a vivere pienamente il carisma e la vita spirituale all'interno dell'Associazione.

26. Il documento certificante l'Oblazione di ciascun Oblato, sarà sottoscritto dall'Oblato e dal Presidente. Verrà conservato nell'archivio dell'Associazione.

27. Coloro che hanno emesso l'Oblazione, ricevono dall'Associazione i mezzi necessari per la crescita spirituale, la formazione permanente, l'esercizio del loro ministero e per crescere nella comunione fraterna.

28. Il vincolo che unisce gli Oblati alla Associazione è ordinato alla stabilità, per



costruire tra i membri legami di carità fraterna e solidarietà nel servizio pastorale e nella vita comune, e permette di far vivere ai membri l'amicizia di Cristo (Gv, 15,15)

29. Si perde la qualifica di membri dell'Associazione:

- a) per il solo fatto di non rinnovare l'Oblazione
- b) per rinuncia formulata con una lettera di dimissione accolta dal presidente
- c) per legittima esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo

30. Un Oblato è legittimamente escluso dall'Associazione se sussistono gravi motivi di indegnità morale dell'associato o di turbamento della armonia della vita dell'Associazione, o di verificato disaccordo con il governo dell'Associazione stessa. Il Consiglio direttivo, verificata la sussistenza di questi gravi motivi, può deliberare a maggioranza la esclusione dall'Associazione. informando tempestivamente il Cardinale Vicario, se l'Oblato è chierico. La responsabilità circa il futuro dei sacerdoti usciti dall'Associazione compete al Vicario Generale del Romano Pontefice per la Diocesi di Roma.

31. Contro la delibera di esclusione formulata dal Consiglio direttivo, l'Oblato può appellarsi alla successiva assemblea annuale che, dopo avere ascoltato le ragioni dell'Oblato e le motivazioni di esclusione apportate dal Consiglio Direttivo, delibera a maggioranza con voto segreto sulla esclusione o meno dall'Associazione.

E' libero in ogni momento il ricorso amministrativo canonico.

32. Chiunque esce dall'Associazione sia volontariamente che per legittima esclusione, non può pretendere nulla a nessun titolo per i servizi prestati all'Associazione stessa.

33. Nell'escludere un Oblato, si abbia somma cura di salvaguardare i diritti e la buona fama dell'Associazione e dell'Oblato stesso.



Capitolo IV

Formazione

34. Coloro che aspirano ad emettere l'Oblazione, ed intendono rispondere alla chiamata del Signore alla vita sacerdotale, saranno presentati dal Presidente dell'Associazione al Seminario della Madonna del Divino Amore, che cura in particolar modo la formazione sacerdotale secondo il carisma dell'Associazione stessa.

35. I seminaristi, possono emettere la loro Oblazione a norma dell'art. 25 del presente Statuto. I seminaristi che hanno già emesso la loro Oblazione non presentino domanda di ammissione agli ordini sacri, al diaconato ed al presbiterato, senza il voto favorevole del Consiglio Direttivo.

36. Il Presidente raccolga presso i superiori del seminario le debite informazioni circa i seminaristi che intendono emettere l'Oblazione. E' cura del Presidente tenere una cartella per ciascun candidato, con una relazione annuale che riporti l'esito della formazione seminaristica di ciascun candidato all'Oblazione e al sacerdozio.

37. Gli Oblati e coloro che si preparano all'Oblazione, durante il periodo di formazione al ministero sacerdotale, eserciteranno il loro apostolato presso il Santuario della Madonna del Divino Amore e faranno inoltre alcune esperienze di vita comune con altri sacerdoti Oblati nei diversi campi della pastorale, perché cresca in loro il senso di appartenenza alla comunità.

38. I sacerdoti o i diaconi permanenti che vorranno entrare a far parte dell'Associazione devono praticare il loro curriculum formativo esercitando il loro servizio apostolico in stretta collaborazione con gli Oblati e risiedendo presso una comunità degli stessi.

39. Coloro che desiderano diventare Oblati condividendo doveri e diritti della condizione derivante dall'Oblazione nello stato di vita laicale, compiranno la loro formazione presso una comunità degli Oblati, secondo le norme del Regolamento formativo dell'Associazione.



Capitolo V

Governo

40. Gli Oblati riconoscono come suprema autorità il Romano Pontefice ed esprimono filiale attaccamento alla sua persona.

41. I sacerdoti Oblati Figli della Madonna del Divino Amore sono incardinati nella diocesi di Roma.

42. L'Associazione è sottoposta a norma del can. 315 alla superiore direzione del Vicario Generale del Romano Pontefice per la Diocesi di Roma, che l'ha eretta nella Diocesi di Roma. Gli Oblati lo tengono informato sulle loro attività e sulla vita della comunità; lo desiderano presente ai loro incontri e nutrono verso di lui filiale stima ed affetto. Il Presidente deve sottoporre all'autorità del Vicario Generale del Romano Pontefice per la Diocesi di Roma tutti gli atti di maggior rilievo, in particolare l'apertura di comunità locali e la missione di sacerdoti fuori della Diocesi di Roma, il progetto globale annuale delle destinazioni, gli atti di straordinaria amministrazione, il rendiconto annuale.

43. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.



Capitolo VI

Assemblea Generale

44. L'Assemblea generale è composta da tutti gli Oblati che hanno emesso l'Oblazione.

Hanno diritto di voto attivo e passivo in assemblea solo gli Oblati che hanno emesso la terza Oblazione consecutiva. Gli Oblati non aventi diritto di voto possono partecipare in qualità di uditori.

45. L'Assemblea generale studia e stabilisce i mezzi più adatti per promuovere il rinnovamento dello spirito proprio dell'Associazione secondo le direttive della Chiesa e le necessità dei tempi; programma le linee di governo e di apostolato mariano.

46. L'Assemblea generale è convocata ordinariamente ogni anno dal Presidente, il quale è tenuto a comunicare a tutti gli Oblati almeno 1 mese prima il tempo ed il luogo della convocazione.

47. L'Assemblea generale può essere convocata straordinariamente dal Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo degli Oblati aventi diritto di voto in assemblea.

48. All'Assemblea generale spetta:

- a) programmare le linee di governo che il consiglio direttivo deve sostenere durante il corso del mandato
- b) eleggere ogni 5 anni il presidente, il vicepresidente e gli altri consiglieri
- c) deliberare su questioni di grave importanza per la vita dell'Associazione
- d) approvare i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo
- e) deliberare a maggioranza qualificata dei due terzi le eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione del Vicario Generale del Romano Pontefice per la Diocesi di Roma
- f) approvare il rendiconto annuale ed il conto preventivo presentato dal Consiglio direttivo.
- g) L'Assemblea generale elegge ogni cinque anni, il presidente, il vicepresidente i consiglieri ed un consigliere supplente a norma del can. 119 n. 1.

Per decidere su altri affari, l'assemblea delibera a norma del can. 119 n. 2.



Capitolo VII

Consiglio Direttivo

49. Il governo dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo eletto ogni cinque anni dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio direttivo è composto di cinque membri che rimangono in carica 5 anni.

L'Associazione è clericale a norma del can. 302, pertanto possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo solo chierici.

50. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Può essere eletto Presidente chi è presbitero da almeno cinque anni, ed abbia emesso da almeno 5 anni l'Oblazione.

Il Presidente eletto acquista piena autorità sull'Associazione, a norma del can. 317 § 1 con la Conferma del Vicario Generale del Romano Pontefice per la Diocesi di Roma.

51. Il compito specifico del Presidente, è curare i vincoli di fraternità, comunione e solidarietà tra i membri dell'Associazione. Egli suggerisce gli strumenti e promuove tutte le risoluzioni che permettano ai membri di vivere la dimensione comunitaria del loro ministero come carisma specifico dell'appartenenza all'Associazione.

52. Il Presidente ha l'amministrazione ordinaria e la legale rappresentanza dell'Associazione. Rimane in carica 5 anni, fino alla successiva Assemblea generale ordinaria ed è rieleggibile solo per una seconda volta consecutiva.

53. Il vicepresidente farà le veci del Presidente se questi dovesse essere impedito in maniera temporanea o permanente.

In caso di impedimento permanente del Presidente, la successiva assemblea generale provvederà alla nomina del nuovo Presidente. Nel caso venga meno un consigliere durante il quinquennio, il Consiglio Direttivo coopta il consigliere supplente il quale dura in carica sino alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

54. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, si riunisce su sua proposta o su



richiesta di almeno due consiglieri.

55. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza nei seguenti casi:

1. ammissione di nuovi membri nell'Associazione
2. esclusione di un membro dall'Associazione
3. convocazione di Assemblea straordinaria
4. cooptazione del consigliere supplente nel caso di consigliere mancante
5. proposta di assegnazione / variazione di ufficio ecclesiastico di un chierico Oblato.
6. assegnazione degli incarichi pastorali agli Oblati laici
7. amministrazione straordinaria dei beni dell'Associazione
8. approvazione del rendiconto annuale e del conto preventivo da presentare in Assemblea.
9. nomina del tesoriere dell'Associazione
10. produzione di specifici regolamenti esecutivi dello Statuto da presentare in Assemblea.

Delibera inoltre su qualsiasi altra materia che riguarda la vita dell'Associazione che non sia di competenza dell'Assemblea generale.

56. Il voto del Consiglio Direttivo su materie per le quali è richiesta la delibera a maggioranza, non è segreto, salvo due consiglieri lo richiedano. Il Consiglio è validamente convocato con la presenza di almeno tre consiglieri. Le delibere vengono prese con una maggioranza di tre voti favorevoli.

57. Il Presidente, nell'indicare nuovi incarichi e servizi curerà in particolare modo il dialogo e la verifica del discernimento spirituale con ciascun membro, onde permettere di vivere la promessa di obbedienza in piena sintonia con la Chiesa. Il Presidente avrà cura di presentare al Vicario Generale del Romano Pontefice per la Diocesi di Roma un progetto globale per il nuovo anno pastorale di servizi e destinazione degli Oblati.



Capitolo VIII

Apostolato degli Oblati

58. Gli Oblati prestano il loro servizio pastorale al Santuario della Madonna del Divino Amore, in altre realtà ecclesiali della diocesi di Roma e nelle altre chiese particolari.

59. Gli Oblati, in qualsiasi ministero sono chiamati nella Chiesa, vivranno il loro servizio con un esplicito stile di vita comunitario, aiutandosi fattivamente e testimoniando con l'amore reciproco il messaggio evangelico che annunciano.

Gli Oblati svolgeranno il loro servizio pastorale vivendo in comunità di almeno due o tre membri. Ogni comunità avrà un direttore nominato dal Consiglio Direttivo.

Gli Oblati che per esigenze di ministero vivono da soli, siano legati il più possibile alla comunità degli Oblati più vicina.

60. Amino gli Oblati ritrovarsi insieme per momenti di preghiera per comunicarsi le loro gioie, le loro esperienze e per esporre, occorrendo, le difficoltà che talvolta incontrassero nel ministero. La santa letizia, che è distintivo di ogni vero apostolo, deve tenere uniti tutti gli Oblati Figli della Madonna del Divino Amore, cosicché chi li avvicina rimanga edificato e si senta facilitato ad aprir loro l'animo e possa eventualmente orientarsi alla vita nell'Associazione.



Capitolo IX

Amministrazione dei beni

61. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote contributive che ogni singolo membro è tenuto periodicamente a versare all'Associazione stessa
- b) dai contributi volontari dei membri dell'Associazione
- c) dal ricavato di eventuali attività associative
- d) da beni acquistati dall'Associazione a qualsiasi titolo.

62. Affinché l'Associazione non abbia a deviare dal fine per cui è stata eretta, essa non possederà opere proprie se non quelle strettamente necessarie al funzionamento della Associazione stessa.

63. I rapporti economici degli Oblati con l'Associazione sono disciplinati dal regolamento economico approvato dall'assemblea.

64. Il Consiglio Direttivo nomina un tesoriere che amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio e del Presidente. Dura in carica cinque anni; scade con l'assemblea elettiva che nomina il nuovo Consiglio direttivo.

65. Il tesoriere avrà cura di presentare i conti dell'Associazione al Consiglio direttivo il quale, nell'incontro precedente l'assemblea annuale, redigerà il rendiconto delle spese sostenute ed il preventivo di spesa per quelle da sostenere. Il preventivo ed il rendiconto saranno presentati in Assemblea per l'approvazione.



Capitolo X

Disposizioni generali

66. Ogni Oblato conservi copia dello Statuto, lo conosca, ne approfondisca lo spirito e lo osservi fedelmente.
67. Ciascun Oblato si senta impegnato all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti generali o particolari che in ragione del suo apostolato regolano la propria missione e la sua appartenenza all'Associazione.
68. Il Presidente aiuterà ciascun Oblato a rispettare le norme statutarie ed i regolamenti, provvedendo con debite istruzioni ed esortazioni, ed ammonendo nel caso di inosservanza.
69. Le modifiche del presente statuto devono essere deliberate dall'assemblea generale con la maggioranza dei due terzi ed approvate con decreto del Vicario Generale del Romano Pontefice per la Diocesi di Roma.
70. Il Cardinale Vicario in determinati casi a norma del can.318 può nominare un Commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in sostituzione degli organi statutari.

(firmato)

Camillo Card. Ruini

Prot. 320/101
Vicariato di Roma, 19 marzo 2001
Solennità di S. Giuseppe
Sposo della B.V.M.